



COMUNE di
BORGORATTO
ALESSANDRINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO	12
---------------	-----------

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.).
Approvazione regolamento.

L'anno DUEMILADODICI addì 30 del mese di ottobre alle ore 21,15 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	BIGOTTI SIMONE	Sindaco	SI	
2	ODDONE FILIPPO	Consigliere anziano	SI	
3	CONTA GIANLORENZO	Consigliere		SI
4	LOMBARDI LORENZO	Consigliere	SI	
5	RANDI LORENZA	Consigliere	SI	
6	FERRARI MADDALENA	Consigliere	SI	
7	VETTORELLO ELENA	Consigliere	SI	
8	GATTI SIMONE	Consigliere		SI
9	PESCE CLAUDIO	Consigliere	SI	
10	CACCIABUE GIOVANNI	Consigliere	SI	
11	MAZZUCCO DANIELA	Consigliere		SI
12	RAPETTI PIERO	Consigliere	SI	
13	BARBERIS LUCIA	Consigliere	SI	
<i>t o t a l e</i>			10	3

Partecipa alla seduta il Segretario signor SCIBETTA Dr. Vincenzo

Il Presidente signor Simone BIGOTTI in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Successivamente in prosecuzione di seduta con il successivo intervento del consigliere Simone Gatti

Il PRESIDENTE riferisce della facoltà concessa ai Comuni dalla normativa dell'IMU di regolamentare alcuni aspetti del rapporto d'imposta. A tal fine è stato predisposto uno schema di regolamento sulla base delle linee guide emanate dal Ministero delle Finanze.

Invitato il Segretario a relazionare sulle disposizioni del proposto regolamento, invita al termine i consiglieri a pronunciarsi in merito

Il consigliere Giovanni CACCIABUE, lamentando la complessità dell'esposizione di difficile comprensione, suggerisce di costituire una commissione che possa approfondire le questioni applicative e verificare i casi concreti per i quali ricorrano le condizioni agevolative previste dal regolamento in esame:

A riguardo il PRESIDENTE, soffermatosi sulle disposizioni del regolamento in esame di presumibile maggior interesse per i contribuenti, reputa che la gestione dell'imposta debba essere affidata agli Uffici comunali, restando comunque possibile al Consiglio all'occorrenza intervenire con disposizioni a carattere generale.

Invita pertanto il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014; dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;–
- la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

RILEVATO che l'IMU sperimentale è disciplinata:

- oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;
- dalle disposizioni dei regolamenti comunali, limitatamente alle fattispecie espressamente previste dalle leggi, poiché per effetto dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, è stato dichiarato inapplicabile al nuovo tributo la potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che quindi in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Tale disposizione limita la potestà regolamentare degli enti locali:

- a) nelle ipotesi espressamente dalla stessa richiamate inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta;
- b) al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico generale in forza dei quali è riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi;

PRESO pertanto atto che, alla luce del nuovo quadro normativo, la potestà regolamentare concessa dal legislatore in materia di imposta municipale propria è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l'imposta comunale sugli immobili, in quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare comunale la possibilità di:

- stabilire autonome modalità di versamento;
- disciplinare il regime delle pertinenze dell'abitazione principale;
- assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il grado di parentela;
- esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- limitare ai soli fabbricati l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali;
- stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;
- considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri. A riguardo tuttavia si prende atto della attuale diversa interpretazione formulate dal Ministro delle Finanze nelle linee guida per la predisposizione del Regolamento;
- prevedere incentivi al personale addetto all'Ufficio tributi per il potenziamento dell'attività di controllo;

RILEVATO che per contro permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il regolamento dell'imposta municipale propria:

- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011)
- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (ibid.);
- le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011);
- l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi (art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011);

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli Uffici comunale sulla base delle linee guida pubblicate dal Ministero delle Finanze formulando lo schema-tipo di Regolamento, limitatamente alla disposizioni rimesse alla facoltà regolamentari del Comune ritenute di interesse locale,

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- le disposizioni succedutesi nell'anno 2012 in ordine al termine per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio, inizialmente prorogato al 31 marzo 2012 con il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 e successivamente ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012, al 31 agosto 2012 ed al 31 ottobre 2012 rispettivamente dall' articolo 29, comma 16-

quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dal decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2012, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 2012

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, nonché sulla regolarità contabile della stessa espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e tutti in originale agli atti;

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) approvare il “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto da dieci articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011),
- 3) demandare al Responsabile del servizio finanziario di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;



COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO

Provincia di Alessandria

Tel: 0131-278138 – Fax: 0131-278141

e.mail: segreteria@borgoratto.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, comma 1¹ del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

ART. 2 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457²;

3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

¹ **L'articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) stabilisce che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

² **L'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457** (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

31. Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (...).

2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

TITOLO II – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 4 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata³;
- b) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata⁴.

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale⁵.

ART. 5 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE⁶

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:

- a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;

³ Facoltà prevista dall'articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente richiamato dall'articolo 13, comma 10, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011).

⁴ Facoltà prevista dall'articolo 13, comma 10, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011).

⁵ Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011

⁶ Nel caso in cui il comune intenda applicare maggiorazioni dell'aliquota base per tale fattispecie.

b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale⁷.

ART. 6 - AGEVOLAZIONI⁸

1. Oltre alle esenzioni previste da specifiche disposizioni di legge, sono esenti dal pagamento dell'imposta, per la sola quota di spettanza del comune:

- a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460⁹;
- b) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
- c) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), spettano a condizione che l'ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.Lgs. n. 460/1997. La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 7 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

ART. 8 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta municipale propria dovuta a seguito di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, compresa la quota di riserva dello Stato, è inferiore ad € 12,00.

⁷ Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011

⁸ Inserimento facoltativo.

⁹ **Articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460** (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale): "I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti." Verificare che tale ipotesi non sia già disciplinata nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. Se l'importo dovuto supera il limite di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

3. L'importo di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di richiesta di rimborso.

4. Per i crediti derivanti da violazioni degli obblighi tributari trovano applicazione i limiti previsti dall'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in Legge n. 44/2012) ¹⁰.

ART. 9 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI¹¹

1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992.

2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2012 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.

3. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute:

- a) nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 22 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) negli altri regolamenti comunali.

¹⁰ L'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in Legge n. 44/2012), stabilisce che a partire dal "1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta." Tale limite non trova applicazione nel caso in cui "il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo."

¹¹ Facoltà ammessa dal Dipartimento delle Finanze nello schema di regolamento IMU.

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	4
Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE	4
ART. 2 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO	4
ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.....	4
Titolo II – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	5
ART. 4 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE	5
ART. 5 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	5
ART. 6 - AGEVOLAZIONI.....	6
Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI.....	6
ART. 7 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO	6
ART. 8 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI	6
ART. 9 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI.....	7
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI	7
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI	7

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto nella persona del Responsabile del Servizio che ha rilasciato sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente


Il Consigliere Anziano

Il Segretario

Firmato *Filippo Oddone*

Firmato *Bigotti Simone*

Firmato *Vincenzo Scibetta*



Atto in formato digitale postato nel sito informatico istituzionale del Comune di Borgoratto Alessandrino accessibile al pubblico per le finalità di pubblicità legale di cui all' articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,